

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 793 del 18 dicembre 2014

R.D. 523/1904 Concessione di utilizzare 1 rampa a fiume in terra per accedere al fondo agricolo di proprietà piantumato a pioppeto in Sx Po st. 157-158, in Comune di Ficarolo (RO) (Pratica n° PO_RA00021) Sig. COSTA BONIFACCIO - FICAROLO (RO) Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Costa Bonifaccio della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza pervenuta il 28.03.2014 Prot. n 133849;

Nulla-osta tecnico A.I.Po del 28.10.2014;

Disciplinare n 3876 del 10.12.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.11.2013 con la quale il Sig. COSTA BONIFACCIO (omissis) con sede a FICAROLO (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione di utilizzare 1 rampa a fiume in terra per accedere al fondo agricolo di proprietà piantumato a pioppeto in Sx Po st. 157-158, in Comune di Ficarolo (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 30857 del 28.10.2014;

VISTO che in data 10.12.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Bonifaccio Costa dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. COSTA BONIFACCIO (omissis) con sede a FICAROLO (RO) (omissis) la Concessione di utilizzare 1 rampa a fiume in terra per accedere al fondo agricolo di proprietà piantumato a pioppeto in Sx Po st. 157-158, in Comune di Ficarolo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.12.2014 iscritto al n. 3876 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di

sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti